



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n 107
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA AMMISSIONE AL PATROCINIO
LEGALE ED AL RIMBORSO SPESE DI DIPENDENTI E
AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI ANDRIA. APPROVAZIONE.**

L'anno duemila **venti** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **17,45**, in Andria, nella sede comunale, il **Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO**, assunti i poteri della Giunta Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale **dott.ssa Brunella ASFALDO**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- **che** l'art. 28 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 per il personale dipendente di qualifica non dirigenziale dispone espressamente: *“l'ente, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione, che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1”*;
- **che** l'art.12 del CCNL Dirigenza biennio economico 2000 - 2001 per il personale di qualifica dirigenziale dispone: *“Patrocinio Legale 1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio,*

assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art.7 del CCNL del 27.2. 1997.”;

Ritenuto:

- **che** l'istituto del c.d. “*Patrocinio Legale*” rappresenta normativa di tutela essenzialmente dell'Amministrazione e, di riflesso, del dipendente sottoposto a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'espletamento del servizio, in forza del rapporto di immedesimazione organica, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;
- **che** la tutela contrattuale assicurata al dipendente attraverso tale normativa può avere luogo soltanto in presenza di alcune fondamentali ed imprescindibili condizioni: 1) la diretta connessione del contenzioso processuale con l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente; 2) l'assenza di conflitto di interessi o di una contrapposizione giudiziale; 3) l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

Considerato:

- **che** risultano agli atti plurime istanze di dipendenti interessati, rivolte all'Ente e finalizzate alla presa d'atto del legale individuato con conseguenziale gradimento dell'Amministrazione e/o istanza di rimborso delle spese legali sostenute nei procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile;
- **che** le suddette istanze sono assegnate al Servizio Autonomo Avvocatura che provvede alla relativa istruttoria e al successivo riconoscimento del patrocinio in parola;

Dato atto e Ritenuto:

- di dovere regolare l'attività di accesso alla tutela del “patrocinio legale” prevista contrattualmente e di disciplinare l'attività di liquidazione dei rimborsi richiesti, mediante la determinazione di direttive che regolino il procedimento a cui gli uffici competenti sono tenuti a uniformarsi;
- di procedere, pertanto, all'approvazione del regolamento in oggetto, secondo lo schema allegato e composto di n. 9 articoli, al fine di migliorare l'andamento dell'azione amministrativa, fornendo sia un percorso procedimentale utile agli uffici competenti per l'istruttoria dell'accesso all'istituto del “patrocinio legale” e delle istanze di rimborso, sia le direttive al personale interessato alla richiesta di assunzione diretta ed indiretta degli oneri legali;

Ritenuta la competenza funzionale della Giunta a deliberare in merito, trattandosi di approvare un atto regolamentare in attuazione della disciplina contrattuale collettiva dell'ordinamento del personale, costituente un allegato al vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti gli artt. 2 e 28 della Costituzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Capo Servizio Avvocatura Comunale Avv. Giuseppe DE CANDIA sul piano della regolarità tecnica, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico, dal Segretario Generale, dott.ssa Brunella Asfaldo anche in ragione delle funzioni di coordinamento alla stessa attribuite ed in ragione, altresì, della necessità di colmare la lacuna regolamentare esistente in Comune in relazione alla fattispecie del patrocinio preventivo e del rimborso;

Dato atto che la presente proposta, approvando una regolamentazione amministrativa prima assente, non presenta risvolti finanziari, rendendo così non necessario il parere del dirigente p.t. del Settore Finanze sul piano della regolarità contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Assunti i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000

DELIBERA

- 1) *di ritenere* la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) *di approvare* il “Regolamento per l'ammissione al patrocinio legale ed al rimborso spese di dipendenti e amministratori del Comune di Andria” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (**All.1**) e composto di n. 9 articoli;
- 3) *di dare atto* che il suddetto regolamento disciplinerà in particolare l'attività dell'Avvocatura Civica, competente per l'istruttoria delle relative istanze ed è destinato a coloro che intendano richiedere il patrocinio legale e/o il rimborso delle spese legali sostenute;
- 4) *di trasmettere* il regolamento, unitamente al presente provvedimento, al Segretario Generale/RPCT, a tutti i Dirigenti Comunali e Responsabili di Servizio;
- 5) *di dare atto* che il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, Sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura del Servizio Autonomo Avvocatura che provvederà, altresì, a trasmettere la presente alle OO.SS ed alla RSU;
- 6) *di dichiarare* il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

=====



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento per l'ammissione al patrocinio legale ed al rimborso spese di dipendenti e amministratori del Comune di Andria

III Approvato con deliberazione 107 n.

del 30/07/2020

Indice generale

CAPO I – GENERALITÀ

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Principi generali

CAPO II - PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO POSTUMO DI SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTI NEI PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

- Art. 3 – L'ammissione al patrocinio legale – Presupposti e iter procedimentale
- Art. 4 – L'ammissione al rimborso postumo - Presupposti

CAPO III - RIMBORSO POSTUMO DI SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTI NEI PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

- Art. 5 - L'ammissione al rimborso postumo - Presupposti

CAPO IV - RIMBORSO POSTUMO DI SPESE SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI

- Art. 6 - L'ammissione al rimborso postumo nei procedimenti di responsabilità penale – Presupposti
- Art. 7 – L'ammissione al rimborso postumo nei procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile e civile

CAPO V - ENTITÀ DEGLI ONERI DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO POSTUMO

- Art. 8 - Determinazione degli oneri di patrocinio e rimborso
- Art. 9 – Disposizioni transitorie

Quadro sinottico delle fonti in materia di tutela patrocínio legale e rimborso postumo

Procedimento di responsabilità	Istituto applicabile	Genesi	Destinatari
Civile	Patrocínio legale	CCNL	Personale dipendente e dirigente
Civile	Rimborso postumo	Estensione giurisprudenziale	Personale dipendente e dirigente e amministratori ⁽¹⁾
Penale	Patrocínio legale	CCNL	Personale dipendente e dirigente
Penale	Rimborso postumo	Estensione giurisprudenziale	Personale dipendente e dirigente
Penale	Rimborso postumo	Legge	Amministratori
Amministrativo contabile	Rimborso postumo	Legge	Personale dipendente e dirigente e amministratori ⁽ⁱ⁾

Nota: (1) siccome l'applicazione del rimborso agli amministratori è stato normato solo in materia penale (prima dell'intervento normativo l'istituto era oggetto di estensione analogica da parte della giurisprudenza, ma in maniera molto altalenante e nel periodo immediatamente precedente all'inserimento della norma nel TUEL si stava radicando l'orientamento della Cassazione che negava l'estensione) per la sua applicabilità nei procedimenti civili e amministrativo-contabili si ritiene necessario – ad evitare decisioni a macchia di leopardo - che ogni ente lo abbia previsto espressamente nella propria regolamentazione interna e possibilmente nello statuto; ad Andria non esiste previsione statutaria che disponga in tal senso per cui si ritiene inserire la previsione di mero rinvio analogico alla disciplina del rimborso postumo al dipendente subordinandone l'applicazione alla previa previsione da parte di fonti di rango superiore tranne che per il rimborso per procedimenti di responsabilità contabile in cui sia il giudice a statuire, in sentenza, che le spese di giudizio debbano essere a carico dell'ente.

CAPO I – GENERALITÀ

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina condizioni, presupposti e modalità di assunzione da parte della Città di Andria degli oneri di difesa dei dipendenti e degli amministratori dell'Ente stesso, nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di patrocinio legale.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate ai dipendenti.

Art. 2 Principi generali

1. Il patrocinio legale può essere concesso, ove ricorrano i presupposti e le condizioni indicate tassativamente nei successivi articoli, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure.
2. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi. In particolare, la tutela non opera nel caso di azione o denuncia promossa da Organi dell'Ente.
3. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge, né possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con l'Ente medesimo.
4. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore dell'Ente.

CAPO II PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO POSTUMO DI SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTI NEI PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Art. 3 L'ammissione al patrocinio legale – Presupposti e iter procedimentale

1. Il diritto dei dipendenti comunali di essere tutelati quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei loro confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti

d'ufficio è previsto dalla contrattazione collettiva del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali (art. 28 CCNL del 14.09.2000, per il personale non dirigente, e art. 12 CCNL del 12.02.2002, per l'area dirigenziale), che rispettivamente dispongono:

- a. (art. 28) *“1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.”*
 - b. (art. 12) *“1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite a all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. 3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dirigenti assicurati ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 27.2.1997.”*
2. Nei procedimenti di responsabilità civile e penale l'Ente può, quindi, ammettere il dipendente (dirigente e non) al patrocinio legale sin dall'apertura del procedimento, assumendo a proprio carico gli oneri di difesa e facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
 3. L'ammissione al patrocinio legale è condizionata alla ricorrenza simultanea dei seguenti presupposti:
 - a) necessità di tutelare diritti e/o interessi facenti capo all'Ente o la sua immagine;
 - b) diretta connessione del contenzioso processuale all'espletamento del servizio;
 - c) assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Ente.
 4. I diritti e gli interessi dell'Ente e quelli del proprio dipendente devono essere identici o, comunque, non antitetici.
 5. Per diretta connessione deve intendersi che i fatti contestati si siano verificati per ragioni strettamente connesse alle funzioni svolte. Occorre, cioè, la riferibilità immediata e diretta dell'agire del dipendente al volere dell'amministrazione di appartenen-

- za, dovendo riguardare i fatti contestati un'attività imputabile all'amministrazione medesima. Tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché la persona fisica titolare dell'organo abbia agito per fini diversi e ulteriori rispetto ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Ente, con la conseguenza che detto comportamento costituisce esclusiva ed autonoma manifestazione della personalità dell'agente, comportando l'assenza del presupposto.
6. L'assenza di conflitto di interessi va valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria. Il conflitto di interessi è, in linea di massima, escluso quando il dipendente e l'Ente hanno la medesima posizione sostanziale e processuale. In ogni caso la costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile nel processo penale in cui è coinvolto il proprio dipendente integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse. Ricorre il conflitto di interessi quando i fatti contestati al dipendente, in sede civile o penale, siano disciplinarmente rilevanti, per violazione di norme dei codici di comportamento dei pubblici dipendenti. Inoltre il conflitto di interessi è *in re ipsa* e non necessita di specifiche indagini quando l'ipotesi di reato contestato al dipendente è riconducibile ai delitti di cui al Titolo II del Codice Penale (artt. 314-360).
 7. Il dipendente, per poter essere ammesso al patrocinio legale, deve farne richiesta scritta Responsabile p.t. dell'Avvocatura Civica, utilizzando la modulistica redatta a cura della stessa Avvocatura ed allegata al presente regolamento (**MODULI 1 e 2**), debitamente compilata e sottoscritta dall'interessato e dal difensore incaricato, entro il termine perentorio di 30 giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento
 8. L'istanza va indirizzata anche al Dirigente del settore di appartenenza del dipendente, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. È redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del procedimento cui si riferisce, corredata da copia dell'atto giudiziario di avvio del procedimento di responsabilità e di ogni altro documento inerente il procedimento medesimo;
 - l'indicazione del nominativo del legale prescelto ed il preventivo di parcella, per consentire la valutazione in merito al gradimento e alla congruità della spesa;
 - dichiarazione di impegno a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale, in caso di rigetto o di semplice presa d'atto con riserva dell'istanza di patrocinio;
 - la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

9. L'Avvocatura Civica istruisce la pratica, sottopone alla Giunta Comunale la proposta deliberativa di ammissione al patrocinio legale e di gradimento del legale prescelto e, infine, trasmette al dipendente, a seconda dei casi:
- a. la deliberazione giuntale di ammissione al patrocinio e di gradimento del legale, nonché la determinazione dirigenziale di impegno spesa;
 - b. la deliberazione giuntale di presa d'atto dell'istanza, con riserva di definitiva valutazione nel merito all'esito del procedimento giudiziario, ai fini dell'eventuale ammissione al rimborso postumo delle spese sostenute, qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere, *ex ante* e in astratto, i presupposti di ammissione al patrocinio legale, in modo particolare sotto il profilo del conflitto d'interessi.
10. L'inutile decorso di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale negli effetti alla presa d'atto con riserva.
11. In caso di conclusione del procedimento con sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente potrà ripetere dal dipendente ammesso al patrocinio tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 4

L'ammissione al rimborso postumo - Presupposti

1. Il dipendente inizialmente non ammesso al patrocinio legale, per ritenuta sussistenza, valutata *ex ante* e in astratto, di un conflitto d'interesse e/o per assenza di altro presupposto, può essere ammesso al rimborso postumo delle spese legali sostenute, nei limiti del *quantum* riconosciuto congruo, qualora l'Ente, all'esito del procedimento giudiziario, valuti, *ex post* e in concreto, l'insussistenza di alcun conflitto d'interessi e nel contempo la sussistenza degli altri presupposti previsti per l'ammissione al patrocinio legale.
2. E' sempre necessario, a pena di decadenza del diritto al rimborso, che il soggetto interessato abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti.
3. Il rimborso postumo è ammesso quando il processo si sia concluso con una sentenza, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità civile o penale in ordine ai fatti contestati.
4. Nei procedimenti civili è necessario che il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale,
5. Nei procedimenti penali, sono necessari sia l'assoluzione piena nel merito che l'insussistenza di alcun conflitto di interessi tra l'attività dell'Ente e l'attività posta in essere dal dipendente in adempimento ai compiti del suo ufficio. Per l'ammissione al rimborso postumo l'insussistenza del conflitto di interessi può e deve essere valutata

in concreto ed *ex post*, ossia all'esito del giudizio. In particolare non sussiste conflitto di interessi quando il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione con le formule "*il fatto non sussiste*", che esclude la materialità del fatto illecito, e "*l'imputato non lo ha commesso*", che esclude la riferibilità dell'illecito alla condotta del dipendente. Altrettanto dicasi in caso di accertamento di una causa oggettiva di esclusione del reato, ex artt. 50-54 c.p. (cd. scriminante) che elimina l'antigiuridicità del fatto, oppure nei casi di archiviazione per infondatezza della *notizia criminis* ai sensi dell'art. 408 c.p.p. Qualora, invece, il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione con le formule "*il fatto non costituisce reato*", "*il fatto non è previsto dalla legge come reato*" o "*il fatto è stato commesso da persona non imputabile o non punibile*", o, ancora, nel caso di archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p., il rimborso è ammesso purché, a seguito di rigoroso accertamento in concreto, sia stato escluso ogni altro profilo di responsabilità che ponga il dipendente in conflitto di interessi con l'Ente per violazione di norme disciplinanti il rapporto di lavoro. Non danno titolo al rimborso le sentenze con formule meramente processuali non liberatorie, quali non doversi procedere, prescrizione, amnistia, patteggiamento. In caso di sentenza contenente più capi di imputazione, non è consentito il rimborso parziale delle spese riferite al solo reato per il quale vi sia stata assoluzione con formula piena, nel caso di concorso formale o reato continuato, ai sensi dell'art. 81 c.p.

CAPO III
RIMBORSO POSTUMO DI SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTI
NEI PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 5
L'ammissione al rimborso postumo - Presupposti

1. Nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, l'Ente non assume a proprio carico il patrocinio legale del dipendente, ma provvede unicamente al rimborso postumo delle spese legali sostenute esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. 543/96, convertito dalla L. 639/96.
2. La responsabilità amministrativo-contabile o per danno erariale è esclusa quando sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio.
3. Essendo espressamente richiesto il definitivo proscioglimento, che interviene solo a seguito di giudizio, non è riconosciuto alcun rimborso di spese qualora la vertenza amministrativo-contabile si sia conclusa in fase preprocessuale con l'archiviazione a

seguito di istruttoria e invito a dedurre, per l'espletamento del quale la difesa tecnica non è obbligatoria.

4. Il dipendente è tenuto a dare immediata comunicazione dell'avvio del giudizio di responsabilità amministrative e/o contabile al Responsabile dell'Avvocatura Civica, nonché al Dirigente del Settore di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

5. La comunicazione deve contenere:

- a. copia dell'atto giudiziario di avvio del procedimento di responsabilità e di ogni altro documento inerente il procedimento medesimo;
- b. dichiarazione di impegno a comunicare l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
- c. la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

CAPO IV RIMBORSO POSTUMO DI SPESE SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI

Art. 6

L'ammissione al rimborso postumo nei procedimenti di responsabilità penale - Presupposti

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 86, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, come novellato dall'art. 7-bis del D.L. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, l'Ente, senza nuovi o maggiori oneri finanziari, può alternativamente:
 - assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato;
 - rimborsare le spese legali agli amministratori locali nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
 - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - c) assenza di dolo o colpa grave.

2. Per la valutazione dei requisiti trovano applicazione i criteri analizzati per i dipendenti.

Art. 7

L'ammissione al rimborso postumo nei procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile e civile

1. Nei procedimenti di responsabilità civile, stante l'assenza di norma primaria che lo preveda espressamente, si applica analogicamente la disciplina prevista per il rimborso postumo al dipendente qualora detta previsione sia contenuta nella fonte statutaria o nel regolamento del Consiglio Comunale ovvero in norme di legge regionale;
2. Nei procedimenti di responsabilità amministrativo - contabile si applica in via analogica la disciplina prevista per il rimborso postumo al dipendente qualora la statuizione in sentenza del giudice contabile disponga il pagamento delle spese a carico del Comune e ne quantifichi la misura. Si applica, comunque, la norma dell'art. 8, c. 2, del presente regolamento.

CAPO V

ENTITÀ DEGLI ONERI DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO POSTUMO

Art. 8

Determinazione degli oneri di patrocinio e rimborso

1. In caso di ammissione del dipendente al patrocinio legale, il compenso professionale del legale di comune gradimento è preventivamente quantificato in sede istruttoria dell'istanza sulla base del preventivo prodotto e viene pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico a norma dell'art. 13 della Legge n. 247/2012.
2. In caso di rimborso postumo a seguito di procedimenti di responsabilità civile e penale il compenso è determinato dal Responsabile dell'Avvocatura Comunale con propria determinazione in cui si definisca la misura delle spese ammesse a rimborso, attestandone la congruità anche in relazione alle attività processuali poste in essere. La quantificazione avviene sulla base di quanto posto in essere in costanza dello svolgimento dell'incarico e secondo i criteri di congruità ed adeguatezza della parcella redatta dal legale, applicando il parametro minimo diminuito di un quarto. In caso di rimborso postumo a seguito di giudizi di responsabilità amministrativo-contabile il compenso è pagato al legale del dipendente prosciolti nella misura determinata dal giudice contabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639), come autenticamente interpretato dal comma 10 dell'articolo 10-bis del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, cioè fatto salvo diverso motivato parere espresso dall'Avvocatura Civica sulle eventuali diverse richieste di rimborso avanzate dal legale del dipendente. In tal caso la liquidazione e il pagamento dell'importo, eventualmente rideterminato, sarà disposta in conformità al parere espresso.

3. Il rimborso è in ogni caso limitato ad un solo difensore e sarà effettuato dietro esibizione di documentazione fiscale attestante l'avvenuto saldo delle competenze professionali da parte dell'interessato.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.
2. Per quanto riguarda le vertenze legali che coinvolgono dipendenti e amministratori dell'Ente, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente può riconoscere il pagamento di spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico dell'Ente, ferma in ogni caso l'applicazione del presente regolamento in tema di valutazione della congruità, adeguatezza e sostenibilità per l'ente del compenso professionale e di spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativo/contabile.
3. Sono approvati gli allegati **MODULI 1 e 2**, obbligatori nella loro sostanza.

MODULO 1

Al sig. Sindaco del
Comune di Andria
S E D E

OGGETTO: Istanza di ammissione al “patrocinio legale”.

Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Reg. com.

Il/La sottoscritt _____,
dipendente/amministratore di questo Ente in qualità di _____,

(qualifica) _____,
in servizio presso _____
residente in _____
tel/fax _____, e-mail _____

c.f. _____
rende noto di aver ricevuto comunicazione / notifica, in data ____/____/_____, del seguente atto
allegato in copia:

Atto di **citazione per risarcimento danni** ad iniziativa di: _____

Atto **connesso a procedimento penale** (*estremi proc.:* _____)

Avviso di garanzia

Invito a comparire come persona sottoposta a indagine

Altro (specificare) _____

Altra iniziativa per assunzione di responsabilità (*specificare:* _____)

Breve descrizione del fatto: _____

Allega inoltre la seguente documentazione in suo possesso in merito a quanto sopra comunicato:

- *atto iniziale del procedimento* - _____;

_____;

_____;

_____;

_____;

_____;

(*all'occorrenza, allegare elenco su foglio distinto*)

RICHIESTE

in qualità di dipendente

di essere ammesso al “patrocinio legale” ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

A tal fine dichiara di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un Legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell'avv. (*dati anagrafici, foro di appartenenza, c.f. e sede studio legale*)._

oppure

In qualità di Amministratore_

Di essere ammesso, se ne ricorreranno le condizioni, al rimborso postumo ai sensi degli artt. 6 e 7 del vigente Regolamento _____

Per la qualità dichiarata,

Dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 (*Barrare solo l'opzione prescelta*):

- di non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al/la dichiarante di chiedere a Compagnie di Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario,
- di aver contratto e/o di essere beneficiario/a, per la menzionata finalità, di polizza/e assicurativa/e con previsione, in favore del/la dichiarante, del diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi, con la/le Compagnia/e:

_____,
circostanza di cui, con la presente, dà informazione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., allegando copia della/e polizza/e stipulata/e.

Dichiara infine:

- di aver preso visione del vigente Regolamento comunale sul patrocinio legale per dipendenti ed amministratori e di essere edotto della sua disciplina.

Allega alla presente:

- il **MODULO 2** di cui al citato Regolamento comunale per l'ammissione al patrocinio legale per dipendenti ed amministratori, **debitamente compilato e sottoscritto in originale dal proprio difensore incaricato** e contenente tutte le dichiarazioni da quest'ultimo rese, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000;

- copia del proprio documento di riconoscimento:

_____ n. _____, rilasciato in data
____/____/____ da _____

Andria, ____/____/____

Firma

MODULO 2

Al sig. Sindaco del
Comune di Andria
S E D E

OGGETTO: DICHIARAZIONI DEL DIFENSORE INCARICATO DAL RICHIEDENTE L'AMMISSIONE AL "PATROCINIO LEGALE" (atto ex art. 3, comma 7, Reg. com., da allegarsi all'istanza di ammissione al beneficio).

Il/La sottoscritt _____
avv. _____ (cognome _____ e
nome) _____, appartenente al Foro di _____
, cod. fiscale _____ con studio legale in _____, quale
difensore indicato da _____ (cognome e nome) _____
per il
procedimento _____, con la presente

DICHIARA

di essere stato reso edotto, dal cliente, dell'esistenza del presente regolamento e si impegna a:

1. accettare integralmente ed incondizionatamente l'applicazione dei criteri economici stabiliti dal Regolamento Comunale vigente;
2. rivolgere le proprie pretese economiche, se designato legale "di comune gradimento", direttamente al Comune, nei cui confronti dovrà quindi emettere parcella e fattura;
3. tenere in ogni caso costantemente informata l'Amministrazione comunale di tutti gli sviluppi della vicenda processuale;
4. comunicare immediatamente l'eventuale sopravvenienza di condizioni di incompatibilità e/o di rinuncia al mandato in data successiva all'espressione del gradimento da parte del Comune;
5. trasmettere all'Avvocatura Comunale di Andria (BT), a conclusione di ogni grado di giudizio:
 - i. notula professionale analitica dell'attività defensionale svolta;
 - ii. parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine, solo se espressamente richiesto dal Comune;
 - iii. copia autentica del provvedimento conclusivo di ciascun grado di giudizio, contenente, ove si tratti dell'ultimo grado, la data del passaggio in giudicato;
 - iv. copia di tutta la documentazione di causa, anche a comprova delle singole voci di diritti ed onorari indicate nella notula professionale;
 - i. documento fiscale (fattura).

Andria, _____

Firma
Avv. _____

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to dott. Gaetano TUFARIELLO

Il Commissario Straordinario

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole*", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to avv. Giuseppe DE CANDIA

Il Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura

Si attesta di aver espresso parere "*favorevole in ragione delle funzioni di coordinamento alla stessa attribuite*", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "=====", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to =====

Il Dirigente Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico Finanziaria-
Aziende Partecipate Economato - Tributi-Sistemi Informativi-Risorse Umane

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.l.gs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

31 LUG. 2020

Addi'

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

31 LUG. 2020

dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale